

PREVISIONI A FAVORE DI DIPENDENTI CHE ASSISTONO PARENTI O AFFINI CON DISABILITÀ GRAVE ACCERTATA

IL LAVORATORE CHE ASSISTE IL CONIUGE, LA PARTE DELL'UNIONE CIVILE (AI SENSI DELL'ART.1,CO.20, L.N. 76/2016), IL CONVIVENTE DI FATTO (AI SENSI DELL' ART.1, CO.36,L.N.76/2016) OPPURE UN PARENTE O UN AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO CON DISABILITÀ GRAVE ACCERTATA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DELLA L.104/92, CHE NON SIA RICOVERATO A TEMPO PIENO PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI, HA DIRITTO A TRE GIORNI DI PERMESSO MENSILE RETRIBUITO.

D00301

**REGOLE IN MATERIA DI TUTELA DEI SOGGETTI
CON DISABILITÀ GRAVE ACCERTATA**



NOVITÀ D. LGS. 105/2022

IL DECRETO LEGISLATIVO HA STABILITO CHE, FERMO RESTANDO IL LIMITE COMPLESSIVO DI TRE GIORNI PER L'ASSISTENZA ALLO STESSO INDIVIDUO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, IL DIRITTO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO, SU RICHIESTA, A PIÙ SOGGETTI TRA QUELLI SOPRA ELENCATI, CHE POSSONO FRUIRNE IN VIA ALTERNATIVA TRA LORO. LA CIRCOLARE INPS N.39 DEL 4 APRILE 2023 PRECISA CHE AL FINE DI VALUTARE LA CONCESSIONE DEI BENEFICI IN ARGOMENTO, LA DICHIARAZIONE DEL DISABILE, CHE INDICA L'INTENZIONE DI FARSI ASSISTERE DAL SOGGETTO CHE PRESENTA L'ISTANZA, DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA DA PARTE DI OGNI RICHIEDENTE.

- LA SPETTANZA DEI PERMESSI È DI TRE GIORNI AL MESE, NON CUMULABILI CON QUELLI DEI MESI SUCCESSIVI E NON ASSOGGETTABILI ALLA DISCIPLINA DEL RECUPERO.
- DETTI PERMESSI POSSONO ESSERE USUFRUITI IN MANIERA CONTINUATIVA OPPURE FRAZIONATI A GIORNI SINGOLI O AD ORE (**FRAZIONE MINIMA 1 ORA, CFR. CIRC. INPS 45/2011**).



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA INOLTARE IN AZIENDA

1. COPIA DEL MODULO ON-LINE (RIEPILOGO DATI DOMANDA) UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI PROTOCOLLO CHE ATTESTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALLA COMPETENTE SEDE INPS;
2. COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DELLA COMPETENTE SEDE INPS, QUALORA GIÀ IN POSSESSO;
3. CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA A.S.L./INPS DALLA QUALE RISULTI CHE LA PERSONA DISABILE SI TROVA IN "SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE" (ART.3, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92) ED ACCERTATA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA MEDESIMA LEGGE E SUCCESSIVE MODIFICHE OPPURE LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA CFR.



RIFERIMENTI UTILI:
Help Desk RU – helpdesk.hr@mps.it
legge104@mps.it

PER GLI ASSOCIATI ALLA CASSA MUTUA **Circolare n. 129** **CONTRIBUTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 2023**

La Cassa Mutua MPS eroga un sussidio agli Associati ed ai loro genitori, ai coniugi/conviventi more uxorio dell'Associata/o.

Saranno ammessi all'iniziativa solo gli Associati e loro familiari ultra 65enni con invalidità al 100% ed in possesso della certificazione rilasciata dagli Enti preposti (Art. 3 Comma 3, Legge 104/92) o percettori dell'assegno di accompagnamento.

SI PUÒ FARE RICHIESTA ENTRO IL 29 SETTEMBRE:

- attraverso il portale della Cassa Mutua sull'Intranet aziendale (Vita in azienda > Welfare e Agevolazioni > Link Utili: Cassa Mutua);
- per chi non può accedere all'Intranet la richiesta va inviata in originale tramite posta a Cassa di Mutua Assistenza fra il Personale della Banca MPS SpA, Piazza Gramsci 2, 53100, Siena.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE:

- in caso di prima richiesta: idonea certificazione medica attestante la condizione di grave disabilità (ai sensi della L. 104/1992, art. 3 comma 3);
- copia del modello reddituale presentato da ciascun componente del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia dell'Associato e, ove ne ricorra il caso, del familiare per cui si fa richiesta di beneficio qualora non convivente.

- **EROGAZIONE:** il contributo verrà erogato indicativamente nel mese di dicembre, sul conto dove viene accreditato lo stipendio/la pensione dell'associata/o. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di concedere il contributo e delibera l'entità dello stesso.

VI INVITIAMO A CONSULTARE LA CIRCOLARE 129 SUL PORTALE DELLA CASSA MUTUA PER ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI